

TRIBUNALE DI NOVARA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nelle persone di

Dott. Filippo Lamanna - Presidente

Dott.ssa Simona Delle Site - Giudice

Dott.ssa Veronica Zanin - Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato

tra

G.M. (c. f. (...)) rappresentata e difesa dall'Avv. ...presso il cui studio in Novara è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;

PARTE RICORRENTE

e

N.M. (c. f. (...)), rappresentato e difeso dall'Avv. ...ed elettivamente domiciliato in Novara, presso lo studio dell'Avv...., giusta procura in atti;

PARTE RESISTENTE

OGGETTO: Divorzio contenzioso

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

M.G. e M.N. hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Abbadia Cerreto, regolarmente trascritto nel Registro dell'Ufficio di Stato Civile al n. 28, Parte II, serie A dell'anno 2001.

Dall'unione coniugale sono nati M., in data (...), e M., in data (...).

Le parti risultano separate in forza di Sentenza del Tribunale di Novara n. ...del 21.1.2016, pubblicata l'1.2.2016, che ha, altresì, disposto l'affido condiviso dei minori, il collocamento degli stessi presso il padre, ampio diritto di visita della madre e previsione di un contributo al mantenimento a carico di M.G. nella misura di euro 400,00 mensili (200,00 per ciascun minore). La pronuncia è stata integralmente confermata dalla Corte d'Appello di Torino con sentenza n. 1469 del 18.5.2018, pubblicata in data 1.8.2018.

Con ricorso depositato in data 29.7.2019, M.G. ha convenuto in giudizio M.N., al fine di sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con lo stesso contratto, nonché per ottenere la modifica delle statuizioni assunte in sede di separazione relativamente ai profili di affido, collocamento e mantenimento dei minori M. e M..

A sostegno delle proprie domande, parte ricorrente ha dedotto che: a) i presupposti che hanno determinato il Tribunale di Novara e la Corte d'Appello di Torino a disporre il collocamento dei minori presso il padre sono venuti meno; b) la relazione sentimentale intrattenuta dalla ricorrente, infatti, è proseguita e divenuta stabile ed entrambi i minori hanno instaurato un rapporto positivo ed affettivo con il compagno della madre; c) parte ricorrente ha, poi, rafforzato e migliorato la propria capacità genitoriale, riducendo il proprio orario di lavoro per rendersi più disponibile per i figli ed ottenendo una giornata di smart working; d) al contrario, i S.S., già nel procedimento d'appello, hanno evidenziato la difficoltà crescente del resistente nella gestione dei minori. Con riguardo a tale ultimo profilo, parte ricorrente ha, in particolare evidenziato: a) un eccesso nel consumo di alcool da parte del resistente, di cui i minori sono a conoscenza e che ha creato agli stessi spaesamento e imbarazzo; b) le precarie condizioni di salute del resistente che, nonostante i propri problemi respiratori, è accanito fumatore, circostanza che ha provocato allo stesso uno svenimento che ha spaventato M.; c) l'incapacità del resistente di assicurare condizioni igieniche e ambientali adeguate per i minori; d) la circostanza che i minori abbiano libero accesso alla pistola di ordinanza del padre; e) la circostanza che i minori siano rimasti a casa del padre nonostante il guasto del sistema di riscaldamento.

Sulla base dei predetti elementi, manifestata la propria preoccupazione per le condizioni di vita ed il benessere psicofisico dei minori, parte ricorrente ha chiesto che venga disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre, con collocamento presso di sé e diritto di visita del padre secondo weekend alternati ed un giorno settimanale. Sotto il profilo economico, parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un contributo al mantenimento per i minori a carico del padre pari ad euro 400,00 mensili.

Con comparsa depositata in data 4.11.2019, si è costituito in giudizio M.N., aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedendo la conferma delle statuizioni assunte in sede di separazione con riguardo ai minori.

A sostegno delle proprie domande, parte resistente ha dedotto che: a) come affermato dal Tribunale in sede di separazione, parte ricorrente non è mai stata in grado di costituire un punto di riferimento genitoriale, perseguendo unicamente la soddisfazione dei propri bisogni, tanto da introdurre, senza alcuna remora per la sensibilità e la sofferenza dei minori, il proprio compagno nella loro vita; b) fermo, in ogni caso, l'affido condiviso, risulta necessario confermare il collocamento dei minori presso il padre; c) la ricorrente, infatti, ha manifestato, dopo la separazione, disinteresse per i figli, non rispettando i tempi di visita, sempre ridotti, e quasi mai usufruendo del pernottamento settimanale; d) la ricorrente, inoltre, si è sempre disinteressata al percorso formativo dei figli, non presenziando agli incontri con gli insegnanti o con le catechiste; e) la sig.ra G., poi, ha bloccato i contatti del sig. N., rendendo necessario procedere alle comunicazioni solo tramite posta elettronica; f) a Divignano, infine, i minori hanno le proprie amicizie ed i propri punti di riferimento.

Parte resistente ha poi contestato la fondatezza di tutte le condotte imputate, talune indicate come false ed altre come pretestuose, rivendicando la propria collaborazione con i S.S. nel predisporre un ambiente di vita adeguato per la prole.

All'udienza del 5.11.2019, le parti sono comparse avanti al Presidente che, in via temporanea ed urgente, ha confermato le statuizioni assunte in sede di separazione.

Effettuato il passaggio alla fase contenziosa, le parti sono comparse avanti al G.I.

Con sentenza parziale depositata il 12.2.2020 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.

Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., dopo alcuni rinvii dovuti alla situazione pandemica, è stata disposta l'ammissione delle prove.

Assunta la prova orale ed acquisite relazioni di aggiornamento dei S.S. e del Servizio di NPI, sono stati ascoltati i minori.

In data 26.10.2021 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe, con concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c.

Il PM ha formulato le proprie conclusioni in data 3.11.2021.

Le istanze istruttorie.

Devono, preliminarmente, essere rigettate le richieste istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto rigettate dal Giudice istruttore per le ragioni indicate nell'ordinanza del 22.12.2020 che il Collegio condivide.

Affido e collocamento della prole minore; diritto di visita del genitore non collocatario.

Preliminarmente, risulta opportuno chiarire come il Collegio debba assumere statuizioni in ordine al regime di affido e collocamento con solo riguardo alla minore M.N.. M.N., infatti, è divenuto maggiorenne in data 19.1.2022.

Ciò chiarito, si rende preliminarmente necessario ricostruire i parametri cui il Tribunale deve fare riferimento al fine di statuire in ordine all'affido della prole minore.

In ordine all'affidamento della prole, il Tribunale deve applicare il precetto di cui all'art. 337ter, co. 2, c., disponendo, di regola, l'affidamento condiviso del minore, in ossequio al principio della bigenitorialità.

Resta, al contrario, pienamente vigente l'art. 337quater, co. 1, c.c., e con esso anche la previsione di uno spazio di intervento del giudice che, nel precipuo ed esclusivo interesse del minore, voglia disporre diversamente rispetto al criterio dell'affidamento condiviso, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori. Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità dell'organo giudicante che deve attuare l'interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela in quanto incapace. L'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art.337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario; valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico (v. sul punto Cass.n.16593/2008). A parere della Suprema Corte, tale giudizio va formulato, "in base a elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione"(Cass. sez. I, 10/12/2018, n.31902).

Nel caso di specie, entrambe le parti hanno chiesto la conferma dell'affido condiviso già disposto in sede di separazione. Parte ricorrente, in particolare, dopo aver richiesto in ricorso l'affido esclusivo della minore ha, da ultimo, formulato domanda di affido condiviso, evidenziando come i rapporti tra le parti e la gestione dei profili educativi sia divenuta più distesa e come, conseguentemente, i minori

Sul punto, si impongono alcune considerazioni, al fine di valutare il regime di affidamento maggiormente rispondente all'interesse della prole.

Sin dall'instaurazione del giudizio di separazione, i rapporti tra le parti sono stati significativamente conflittuali; detta circostanza ha determinato nei minori un elevato stato di sofferenza emotiva, riportata da tutte le relazioni dei S.S. in atti e confermato dalla relazione della NPI depositata in data 3.3.2021. La dott.ssa I.P. e la dott.ssa G., coinvolte nel supporto dei minori sin dal 2014, hanno riportato una "costante e importante conflittualità nei rapporti tra i genitori che ha sempre condizionato in maniera massiccia la crescita psicoemotiva dei figli." La situazione pareva analoga al momento di instaurazione del presente procedimento. I S.S. evidenziavano, infatti, come il percorso giudiziale fosse risultato "impegnativo e faticoso per i due genitori ed i ragazzi, fatto di aspettative e delusioni, ed ha acuito le distanze tra gli adulti." (vedi sul punto, relazione depositata il 26.2.2021).

Il coinvolgimento dei minori nelle dinamiche conflittuali tra i genitori è emerso anche in sede di ascolto. M., all'epoca minorenni, si è detto molto stanco della situazione e dei conflitti in essere non volendo più essere coinvolto nelle dinamiche (anche giudiziarie) tra i genitori. M., invece, ha apertamente riportato come la mamma le abbia riferito diversi particolari sullo svolgimento del processo, tanto da spingerla a mandare alla mamma una foto con la pistola di ordinanza del padre per provare che "aveva ragione la mamma" ("Me l'ha detto mamma perché l'avvocato l'ha fatto presente ma me l'ha detto anche papà chiedendomi come facevano a saperlo...io ho deciso di fare la foto perché non era una cosa vera quello che stava dicendo il papà...". L'ultima volta è stato quando l'Avv. di papà ha detto che volevo andare dalla mamma perché mi sento un peso e non voglio che lei paghi tanti soldi. Me l'ha detto il papà).

Nell'arco del 2020, però, i rapporti tra le parti hanno visto, senza dubbio, un'evoluzione positiva. Nella relazione del 23.2.2021, i S.S. riportano che entrambe le parti hanno riferito di dialoghi costruttivi e positivi per il benessere dei ragazzi, la condivisione di un percorso dialogico collegato alle sfere scolastiche, della crescita e della salute dei figli. Tale maggior collaborazione ha trovato conferma concreta nella gestione delle problematiche d'ansia sociale emerse nel settembre del 2020 relative alla minore M.. In detta situazione, sia la sig.ra G. che il sig. N. si sono attivati per i controlli medici, l'invio alla NPI e la gestione delle problematiche scolastiche conseguenti della minore, mostrandosi concordi, seppur ciascuno con il proprio punto di vista, negli interventi da predisporre e dimostrando di ascoltare il punto di vista dell'altro.

Nell'ultima relazione deposita in data 14.10.2021, i S.S. hanno, da ultimo, valutato di non dover proseguire la presa in carico socio educativa del nucleo (attiva sin dal 2015). I genitori, infatti "seppur con fatica e tempi lunghi hanno ristabilito una relazione basata sulla comunicazione e sul rispetto: hanno preso accordi maggiormente centrati sui bisogni dei figli, nel rispetto dell'attivazione di una genitorialità condivisa mettendo da parte rive e accuse". I S.S. riportano come allo stato "M. e M. paiono aver trovato un equilibrio anche a fronte della stabilità dei genitori, che individuano come interlocutori ai quali poter parlare di problemi e necessità, senza che queste alimentino il conflitto: mamma e papà, con attivazioni diverse e contestualizzabili all'interno del loro essere genitori, paiono in grado di prendersi cura dei ragazzi in modo compensativo."

Da ultimo, parte ricorrente ha modificato le proprie conclusioni, chiedendo un affidamento condiviso e parte resistente ha dichiarato di nulla opporre a che la minore M. si rechi presso la madre quando lo richiede (in comparsa conclusionale si dichiara, finanche, che nulla si oppone al trasferimento presso la madre, pur formulando conclusioni come in atti).

L'evoluzione positiva nei rapporti tra le parti e lo sforzo dalle stesse messe in campo per concentrarsi maggiormente sui bisogni dei minori, mettendo da parte conflitti radicati negli anni, consentono, a parere del Collegio, la formulazione di un giudizio positivo in ordine all'attuale capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto.

Paiono, da un lato, superate le criticità evidenziate (anche in occasione dei precedenti giudizi) della ricorrente: quest'ultima, infatti, anziché limitarsi a contestare le condotte del resistente ha mostrato una concreta e fattiva collaborazione nella gestione dei minori (si pensi alla scuola di M. e alla

gestione del problema di ansia sociale che la affligge), rendendosi disponibile, anche al fine di supplire le mancanze nella capacità di accudimento concreto del sig. N.. Quest'ultimo, d'altro canto, prima si è attivato per una maggior collaborazione con i S.S. e poi ha accettato di assecondare le richieste dei minori, consentendo a M. di passare più tempo con la mamma. Nonostante permangano le criticità evidenziate circa la capacità di accudimento quotidiano e concreto della minore (igiene e ordine della casa, gestione dell'abbigliamento dei figli), il sig. N. resta un punto di riferimento affettivo positivo per i minori (in questo senso concordano tutte le relazioni ed in particolare quella del 28.2.2021 che riferisce "buona partecipazione e l'adesione progettuale, buono il rapporto affettivo con ciascun figlio e il desiderio di riconoscersi come figura di riferimento pur nelle difficoltà evidenziate").

Non rileva ai fini di escludere detta conclusione la circostanza, contestata dalla ricorrente, che il resistente non deponga l'arma d'ordinanza in cassaforte. In primo luogo, infatti, va evidenziato che nessuno delle testimonianze rese ha confermato l'abitudine del sig. N. di tener la pistola priva di custodia e alla portata dei minori. Al contrario, tale circostanza pare esclusa dalla teste S.M., assistente domiciliare dei S.S. (dunque, soggetto terzo rispetto ad entrambe le parti), che, pur frequentando settimanalmente la casa familiare, ha dichiarato "in giro per casa non l'ho mai vista. So che ha una cassaforte dove mette via l'arma. Io l'arma in giro per casa non l'ho mai vista ma lui mi ha detto che ha una cassaforte dove ripone l'arma e le cose di lavoro.". L'unico teste che ha dichiarato che il sig. N. tiene la propria arma in una borsa nera è E.G., padre della ricorrente, che, peraltro, ha riferito in ordine a circostanze risalenti negli anni ed ha confermato di non poter conoscere dell'esistenza di una cassaforte.

D'altro canto, alla luce della fotografia prodotta in atti, risulta evidente che, quantomeno in una circostanza, il sig. N. non abbia riposto l'arma, lasciando la stessa in un borsone nero cui i minori, di fatto, hanno accesso. Tale condotta è senza dubbio censurabile e non può e non deve ripetersi. D'altro canto questa non pare idonea, da sola, a formulare un giudizio negativo circa la capacità genitoriale di parte resistente. Tale profilo, tuttavia, unitamente alle criticità relative all'accudimento concreto della minore, devono essere valutate al fine di verificare il regime di collocamento maggiormente rispondente all'interesse di M..

Sul punto, deve evidenziarsi che, nonostante gli sforzi messi in campo dai S.S. e l'adesione agli interventi proposti da parte del sig. N. permangono nell'ambiente abitativo paterno, nella gestione della casa e degli aspetti di cura dei minori (abbigliamento ed igiene) carenze consolidate definite come "difficilmente risolvibili con interventi continuativi da parte dell'ente".

Va, poi, adeguatamente valorizzata la volontà di M. di potersi trasferire a vivere presso la madre. La minore ha espresso al Giudice il proprio desiderio di potersi trasferire a casa della mamma, ferma la sua assoluta volontà di continuare a vedere il padre, cui si dichiara comunque molto legata. Sia in sede di ascolto che avanti alle dottoresse P. e G., M. ha espresso la fatica di vivere nel contesto paterno, trovandosi spesso ad dover aiutare la nonna, affetta da gravi problemi di salute, e lamentando la mancanza di un interlocutore con cui parlare dei suoi problemi, essendo il papà fuori per lavoro e sentendosi dalla mamma maggiormente compresa. Sebbene le dichiarazioni rese in sede di ascolto appaiano fortemente influenzate dal coinvolgimento di M. nella dinamica di conflitto, anche economico, tra le parti, le stesse possono sotto questo profilo essere valorizzate, in quanto

espressione di un desiderio della minore sin dal 2017 che pare genuino, motivato desiderio di parlare con il genitore che ritiene "confidente", rafforzato dall'ingresso nell'età adolescenziale e dai problemi di ansia sociale e relazione con i pari (vedi relazione del Servizio di NPI del 2017, depositata unitamente a quella del 3.3.21).

Alla luce di tali elementi, il Collegio ritiene che sia nell'interesse della minore disporre il collocamento prevalente presso la madre, che risulta allo stato in grado di fornire alla minore un ambiente più accudente, sia sotto il profilo pratico che emotivo.

Risulta, tuttavia, nell'interesse di M. mantenere, altresì, un ampio diritto di visita del padre, in modo da assicurare alla stessa il mantenimento del loro consolidato rapporto affettivo. In quest'ottica, si ritiene di dover preveder che il padre possa vedere e tenere con sé la minore a weekend alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina, e dal martedì dopo scuola al mercoledì con riaccompagnamento a scuola, nelle settimane col week-end di spettanza del padre; dal martedì dopo la scuola al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola nella settimana in cui M. trascorrerà il week-end con la madre.

Contributo al mantenimento della prole.

Preliminarmente è necessario chiarire come il contributo al mantenimento debba essere previsto non solo per la minore M. ma anche per il figlio maggiorenne M.. Quest'ultimo, infatti, ha da poco più di due mesi raggiunto la maggiore età, frequenta ancora la scuola superiore ed è pacificamente non autosufficiente sotto il profilo economico. Deve, peraltro, presumersi (sulla base di quanto dallo stesso dichiarato ai S.S. ed in sede di ascolto) che lo stesso continuerà a convivere con il padre, giudicando detta soluzione maggiormente rispondente ai propri bisogni.

I parametri sulla cui base l'organo giudicante deve commisurare - secondo il principio di proporzionalità - la determinazione dell'assegno mensile a favore della prole sono: 1) le esigenze attuali del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) il tempo di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Dalla documentazione reddituale prodotta, risulta che la sig.ra G. percepisca un reddito netto mensile (pari al reddito complessivo, detratta l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali dovute) pari a circa 1.900,00 euro mensili. Parte ricorrente non ha documentato spese abitative e, secondo quanto dalla stessa rappresentato, convive attualmente con il proprio compagno.

Il sig. N. percepisce un reddito netto (pari al reddito complessivo, detratta l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali dovute) di circa 1.400,00 euro. Il resistente vive in una casa di proprietà e convive con la propria madre.

Sulla base delle rispettive capacità economiche delle parti e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, pare equo prevedere un contributo per il mantenimento di M., a carico del resistente ed a favore della ricorrente, pari ad euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.

In applicazione dei medesimi indici richiamati dall'art. 337 ter c.c., pare equo prevedere un contributo al mantenimento a favore di M., a carico della ricorrente ed a favore del resistente, di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Le spese di lite

Considerato che parte ricorrente ha modificato le proprie domande solo in sede di precisazione delle conclusioni e la reciproca soccombenza in ordine alle altre richieste, si ritiene, in applicazione dell'art. 92 c.p.c., di disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:

1) affida la figlia minore M. ad entrambi i genitori, con esercizio separato della potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, disponendo che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;

2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé M. e M. secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, due week-end al mese dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola; dal martedì dopo scuola al mercoledì con riaccompagnamento a scuola, nelle settimane col week-end di spettanza del padre; dal martedì dopo la scuola al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola nella settimana in cui i minori trascorreranno il week-end con l'altro genitore; per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); durante le vacanze pasquali ad anni alterni; per periodi alternati di 15 giorni durante le vacanze estive; in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprendenti di eventuali "ponti") ed il giorno del compleanno di ciascun figlio, alternandosi con l'altro genitore e avendo cura di non separare i fratelli. Durante i periodi di spettanza esclusiva dei figli, deve ritenersi sospeso il regime di incontri con l'altro genitore sopra stabilito, ma devono, comunque, essere garantite le comunicazioni telefoniche tra questi e i figli; conseguentemente il genitore temporaneamente collocatario deve fornire all'altro almeno un recapito telefonico fisso o mobile presso il quale i figli saranno raggiungibili;

3) dispone che M.G. corrisponda a M.N., per il mantenimento del figlio M., maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, l'assegno periodico di € 300,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative - concordate o necessitate e comunque successivamente documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;

4) dispone che M.N. corrisponda a M.G., per il mantenimento della figlia minore M., l'assegno periodico di € 200,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative - concordate o necessitate e comunque successivamente documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;

5) dispone la compensazione delle spese di lite.

Conclusione

Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 31 marzo 2022.

Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2022.